



COMUNE DI LANCIANO

Provincia di Chieti

Città Medaglia D'Oro al V.M.

Settore: PROGRAMM. FINANZ. ED ECONOM.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Proposta 133

Data 31-12-19

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.L.vo 18/8/2000 N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica Il Responsabile Data _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile e copertura finanziaria Il Responsabile Data _____

	IL PROPONENTE
IL SINDACO/L'ASSESSORE	Data _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Lanciano non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario *armonizzato* è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce "*di cui FPV*".

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle

richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020-2022.

DATO ATTO che il Conto Consuntivo 2019 non è ancora stato redatto e che pertanto il bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto dei dati presuntivi relativi i residui attivi e passivi .

CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020-2022 dovranno essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui che saranno cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 118 del 02 dicembre 2019 ad oggetto “ Approvazione documento unico di programmazione 2020-2022”, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche e viene rimodulato con l'approvazione del DUP 2020-2022 e del presente bilancio di previsione 2020-2022..

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

VISTO il D.L. Fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con il ddl n. 1638 del 17.12.2019, che all'art. 57-bis, in deroga al comma 683 e all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede lo spostamento al 30 aprile dell'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.

CONSIDERATO che non sono state previste modifiche di aliquote e tariffe e, pertanto, le stesse vengono per ora confermate rispetto all'esercizio 2019, salvo eventuali modifiche da prevedere entro i previsti termini di legge.

ATTESO :

- che con deliberazione G.C. n. 228 del 11/06/2015 veniva approvato il Riaccertamento straordinario dei residui dal quale scaturiva un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario pari ad euro -3.699.429,16,
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2015 si stabiliva che il predetto maggior disavanzo di € 3.699.429,16 doveva essere ripianato in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di €123.314,30 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato;
- nel triennio 2019-2021 è stata annualmente inserita la quota di disavanzo da ripianare pari ad euro 123.314,30

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 450 del 31.12.2019 è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale vengono determinati, in data odierna, i prezzi di cessione di aree da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie per l'anno 2020;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 451 del 31 dicembre 2020 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2020;

- è stato approvato il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-2022 ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. N. 50/2016 con il DUP 2020-2022;

- è stata approvata il piano triennale 2020-2022 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti della legge 244/2007 – con il DUP 2020;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

VISTO il piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO CHE le previsioni rispettano i vigenti vincoli di spesa sul personale ;

CONSIDERATO, inoltre, che il saldo finale presunto di cassa al 31.12.2019 ammonta ad euro 2.997.374,64

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Dup e nella nota integrativa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 54 del 19 luglio 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

CONSIDERATO CHE il Conto Consuntivo esercizio 2019 sarà predisposto nei termini di legge;

CONSIDERATO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:

”Con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, non sono stati previsti stanziamenti per incarichi di collaborazione e consulenza, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23 marzo 2009 e secondo il programma che si allega al presente atto.

DATO ATTO che il Comune di Lanciano non ha in essere contratti in strumenti derivati (swap) e pertanto al bilancio di previsione non sono previsti oneri e impegni finanziari conseguenti;

DATO ATTO che:

- la Giunta Comunale, così come previsto dall’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, con propria deliberazione n. 452 del 31 dicembre 2020, ha approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ;
- la Giunta Comunale, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, con propria deliberazione n. 453 del 31 dicembre 2020, ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022

ESAMINATA la nota integrativa al bilancio 2020-2021-2022, ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente.

DATO ATTO CHE:

- i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei conti, saranno messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità
- gli atti contabili di programmazione saranno esaminati e discussi dalla competente Commissione consiliare.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n 295 del 17.12.2019, è stata differita al 31.03.2020 la data per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022 e delle deliberazioni connesse;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D.Lgs n. 118/2011.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, di:

- 1) approvare il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022 ed i relativi allegati per legge, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione autorizzatoria;
- 2) di approvare il piano triennale ed elenco annuale delle OO.PP., allegato al DUP, da realizzare nel corso del triennio 2020-2022 i cui relativi stanziamenti di spesa e le correlative poste di finanziamento in entrata risultano regolarmente previste nel Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 3) di adottare l'allegato piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23.12.2015
- 4) dare atto che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133 del 06.08.2008 alla previgente normativa in materia di conferimento degli incarichi (in particolare la nuova formulazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007), il limite massimo di spesa per l'anno 2019 per incarichi di collaborazione autonoma è fissato in Euro Zero, e non sono previste collaborazioni negli anni successivi;
- 5) dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2020, salvo successive modifiche previste nei termini di legge, le aliquote, le detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate con precedenti provvedimenti di Consiglio Comunale e di Giunta;
- 6) di dare atto che il maggior disavanzo di amministrazione, per complessivi € 3.699.429,16, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, da recuperare in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di €123.314,30, è stato correttamente imputato nelle previsioni di uscita degli Esercizi Finanziari 2019-2020-2021 e che il relativo recupero iniziato nell'esercizio 2015 terminerà nell'esercizio 2044 compreso;
- 7) di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 ;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – Legge 267/2000;